

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1428 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2020****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 14 febbraio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del («il regolamento di base»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2020 («la denuncia») da parte dell'associazione European Aluminium («il denunciante»). Il denunciante rappresentava oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di estrusi in alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole.
- (3) Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

- (4) In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1215 della Commissione ⁽²⁾.

1.3. Parti interessate

- (5) Nell'avviso di apertura ⁽³⁾ la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori noti dell'Unione, le associazioni nazionali dell'alluminio dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della Cina, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

1.4. Osservazioni sull'apertura

- (7) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all'apertura da due importatori (Airoldi e Kastens and Knauer). La Commissione ha esaminato tutte le osservazioni e le ha trattate nelle sezioni che seguono.

1.5. Campionamento

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione, del 21 agosto 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 51 del 14.2.2020, pag. 26.

